



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 15 marzo 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 140/A

A.S.D. OLIMPIA PEDARA (CT) avverso squalifica fino al 31.01.2021 calciatore Rapisarda Federico – gara II Categoria Girone “G” Troina Sporting Club/Olimpia Pedara del 06.02.16 – Comunicato Ufficiale n. 244 del 09.02.16

La Società A.S.D. Olimpia Pedara ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore. In particolare la reclamante sostiene che la reazione del sig. Rapisarda nei confronti dell'arbitro si sarebbe concretizzata in un leggero scappellotto sul collo di quest'ultimo senza che comunque venisse colpita la mascella. Tiene a precisare ancora che l'arbitro non sarebbe caduto a terra, né sarebbe rimasto stordito, tant'è che avrebbe continuato a dirigere la gara fino al termine senza problemi. Infine sostiene che il proprio calciatore non avrebbe neanche tentato di colpire l'arbitro con una pallonata in quanto i propri compagni di

squadra lo avrebbero prontamente allontanato dal rettangolo di gioco.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara, così come disposto dall'art. 35 comma 1.1 C.G.S.

Esaminato il rapporto dell'arbitro, si evince che al 28' del secondo tempo il calciatore n. 5 dell'Olimpia Pedara sig. Francesco Rapisarda, a seguito di un fallo di gioco, veniva ammonito per la seconda volta e conseguentemente espulso dal campo. Nel momento in cui gli veniva mostrato il cartellino rosso, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso e lo colpiva con una violenta manata tra il collo e la mascella, provocandone la caduta a terra con conseguente dolore e senso di stordimento. Subito dopo calciava con violenza il pallone nel tentativo di colpire ancora una volta l'arbitro, ma non riusciva nell'impresa grazie al pronto intervento di un calciatore della squadra avversaria che intercettava il tiro. A questo punto intervenivano alcuni calciatori della società Troina Sporting Club che bloccavano il Rapisarda, evitando che ripettesse l'aggressione appena compiuta, e successivamente lo allontanavano definitivamente dal campo mentre continuava a minacciare pesantemente il direttore di gara. Dopo qualche minuto e dopo essersi ripreso, l'arbitro proseguiva la gara fino al termine.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale non appare meritevole di riduzione alcuna, risultando equa e ben proporzionata ai fatti posti in essere dal sig. Rapisarda, così come descritti dall'arbitro e che risultano essere non solo violenti ma anche minacciosi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 143/A

A.S.D. ETNA CALCIO 2011 (CT) Avverso rigetto assegnazione gara vinta per 0-3 - Campionato Allievi Regionali Girone "D" Gara San Pio X°/Etna Calcio 2011 del 24/01/2016 - C.U. n.249/79sgs del 12/02/2016.

Con rituale tempestivo gravame l'A.S.D. Etna Calcio 2011 impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, che ha rigettato il reclamo di prima istanza, riproponendo in questa sede le doglianze già svolte nel precedente grado di giudizio.

In buona sintesi la reclamante sostiene che nel corso della gara NBI Misterbianco/San Pio X°, disputatasi in data 16/01/2016, era stato espulso il calciatore n. 5 del San Pio X° sig. Salvatore Ambra nato il 25/10/1999, per cui lo stesso non aveva titolo a partecipare alla successiva gara e cioè quella disputatasi contro l'odierna reclamante.

Quanto sopra sarebbe comprovato dalla presenza di due dirigenti della reclamante, recatisi ad assistere alla gara NBI Misterbianco/San Pio X° disputatasi il 16/01/2016; dalle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Salvatore Ambra ad alcuni calciatori tesserati per la reclamante; da uno scambio di messaggi su "Whatsapp" oltre alle dichiarazioni rese dai dirigenti della NBI Misterbianco in occasione della gara NBI Misterbianco/Etna Calcio 2011, svoltasi in data 30/01/2016.

La reclamante inoltre chiede che venga verificata la regolarità dei tesseramenti relativamente ai calciatori oggetto di sanzione disciplinare.

Controdeduce la Società San Pio X°, chiedendo il rigetto del gravame, da considerare assolutamente infondato, in quanto smentito dalle risultanze ufficiali.

I motivi di reclamo sono stati quindi illustrati all'udienza odierna dal rappresentante della società reclamante, avendone fatta specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 5 del C.G.S., il capo del gravame relativo ad una presunta irregolarità nel tesseramento dei calciatori oggetto di sanzioni disciplinari nel corso della gara oggi in esame, risultando sul punto assolutamente generico.

Nel merito il reclamo è infondato e come tale va respinto. Infatti, così come accertato dal Giudice Sportivo Territoriale e come si evince dalle risultanze ufficiali, nella gara NBI Misterbianco/San Pio X° del 16/01/2016 risulta espulso il calciatore n. 6 della Soc. San Pio X° sig. Iacopo Marzà (vedasi referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, oltre al relativo rapportino di fine gara sottoscritto dai dirigenti di entrambe le società e dal direttore di gara), circostanza questa peraltro confermata dallo stesso arbitro con specifico supplemento di referto.

Niente pertanto porta a ritenere che il sig. Salvatore Ambra non avesse titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame disponendo addebitarsi la tassa reclamo nella misura di € 62,00=

Procedimento 145/A

A.S.D. REAL AVOLA CALCIO (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3, punti 1 di penalizzazione in classifica ed € 500,00 di ammenda - Campionato Promozione Girone "C" Gara Aci S. Antonio/Real Avola del 07/02/2016 - C.U. n. 254 del 16/02/2016.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Real Avola Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, che non ha riconosciuto ad essa reclamante la causa di forza maggiore.

In buona sintesi, il Real Avola Calcio sostiene di avere predisposto la trasferta per tempo e che il guasto al minibus sarebbe avvenuto alle ore 13,10, risultando vani tutti i tentativi per trovare un mezzo sostitutivo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che dalla documentazione in atti risulta, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, che il minibus su cui viaggiava parte della squadra ha subito alle ore 14,10 un guasto grave all'altezza del km 14+900 dell'autostrada Catania-Siracusa, così come da dichiarazione rilasciata dalla ditta Zuccalà Giovanni s.r.l. proprietaria del mezzo noleggiato; circostanza questa peraltro confermata dall'attestazione rilasciata dal Distaccamento della Polizia Stradale di Siracusa da cui si evince che alle ore 14,20 una pattuglia "dipendente" interveniva nel tratto autostradale sopra indicato per prestare assistenza ad un minibus con a bordo 9 calciatori della società Real Avola Calcio.

Ancora, a nulla rileva la produzione della ricevuta fiscale del Ristorante Rustico di Avola, con allegata la dichiarazione della titolare, anche perché questa non attesta l'effettivo orario di partenza della squadra ma solo quando questa ebbe a terminare il pranzo.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento, perché come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo Territoriale (secondo una costante giurisprudenza federale da cui questa Corte non intende discostarsi) le società, nell'organizzazione delle proprie trasferte, devono tenere nel debito conto tutti i possibili eventi sfavorevoli, sì da potere comunque raggiungere per tempo la sede di gara, regola prudenziale alla quale certamente non si è attenuta la reclamante nel caso in esame.

Da ultimo anche la Corte Sportiva d'Appello di Roma sez. 3^a, come da C.U. n° 97/CSA 2015/2016, ha ribadito <<... come la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l'impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell'evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere. Essa sussiste solo nel caso in cui il soggetto abbia fatto tutto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non è stato possibile impedire l'evento o la condotta antiggiuridica. Orbene, va da sé che è perfettamente prevedibile la possibilità di un guasto al mezzo di trasporto e che, proprio in virtù di tale prevedibilità, il soggetto agente deve essere pronto a far fronte al verificarsi di tale evento, che nel caso di specie si concretizza, quand'anche si voglia escludere la necessità di un pernottamento in sede, o nell'iniziare lo spostamento con un anticipo tale da contenere il possibile evento o con il ricorso immediato all'approvvigionamento di un mezzo in sostituzione. La sezione quindi ritiene, al di là delle contrapposte circostanze di fatto indicate dalle società in contesa, che l'evento era prevedibile e che il comportamento per porvi rimedio ... era perfettamente esigibile, in quanto rientrante nella normale diligenza di chi deve adempiere all'obbligo così gravoso come quello di presentarsi in tempo per la disputa di una gara, pena la perdita della stessa "a tavolino">>.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 149 /A

A.S.D. CAMPOBELLO (TP) avverso squalifica 4 gare calciatori Sorrentino Gaetano e Rallo Filippo – gara I Categoria Girone A Campobello/Balestrate del 20.02.16 – Comunicato Ufficiale n. 266 del 24.02.16

L'A.S.D. Campobello ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicate, chiedendo una riduzione in termini più equi della squalifica inflitta ai propri calciatori. In particolare la reclamante sostiene che il calciatore sig. Sorrentino, dopo l'espulsione per doppia ammonizione, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all'arbitro con calma e buone maniere, senza offenderlo o minacciarlo e ciò anche in considerazione del fatto che era il capitano della squadra. Sostiene ancora che l'altro calciatore sig. Rallo non avrebbe posto in essere un comportamento violento nei confronti dell'avversario ma lo avrebbe semplicemente spintonato in un normale contrasto di gioco. Infine quest'ultimo, dopo l'espulsione non avrebbe assunto un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro essendosi limitato a fargli rilevare la sua errata decisione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara, così come disposto dall'art. 35 comma 1.1 C.G.S.

Esaminato il rapporto dell'arbitro si evince che al 17' del secondo tempo il calciatore n. 10 del Campobello sig. Gaetano Sorrentino, capitano della squadra, veniva ammonito per la seconda volta a seguito di alcune proteste e conseguentemente espulso dal campo. Dopo la notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di

gara con atteggiamento irrispettoso e pronunciava nei suoi confronti frasi offensive e minacciose.

Successivamente al 19' del secondo tempo il calciatore n. 3 del Campobello sig. Filippo Rallo, dopo essere stato espulso dal campo per aver colpito a gioco fermo un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca, rivolgeva all'arbitro frasi minacciose. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale non appaiono meritevoli di una riduzione, risultando eque e ben proporzionate agli accadimenti così come descritti dall'arbitro.

Il comportamento posto in essere dal calciatore sig. Sorrentino si configura nell'ipotesi prevista dall'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. aggravato dalle minacce e dalle offese rivolte all'arbitro nonché dal ruolo di capitano rivestito, mentre il comportamento del calciatore sig. Rallo si configura nell'ipotesi prevista dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., aggravato in questo caso dalle sole minacce rivolte all'arbitro.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

Procedimento n. 159/A

A.S.D. COMUNITA' FRONTIERA (EN) avverso squalifica per sei gare calciatore/allenatore sig. Michele Fiaccaprile; avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Filippo D'Urso; avverso squalifica per due gare a carico dei calciatori sig.ri Carciofalo Dio Filippo Ottavio e Calogero Bongiovanni - Campionato 2° Categoria Girone "L" Gara: Comunità Frontiera/Atletico Aragona del 06/02/2016 – C.U. n. 285 del 09/03/2016

Con appello tempestivamente e ritualmente proposto l'A.S.D. Comunità Frontiera impugna le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, qui in sintesi, che esse sono sproporzionate all'effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede la riduzione.

Nel merito la reclamante sostiene che il sig. Michele Fiaccaprile al termine della gara si è avvicinato al direttore di gara solo per sottolineargli, anche se ad alta voce ma mai in modo offensivo, che il comportamento da lui assunto aveva inficiato il tranquillo corso della gara. Lo stesso calciatore, sostiene ancora la reclamante, aveva seguito l'arbitro fin davanti alla porta del suo spogliatoio *"sbattendo la porta"* per poi allontanarsi senza commettere null'altro.

Per quanto riguarda la posizione del sig. Filippo D'Urso la reclamante sostiene che questi non è mai entrato nello spogliatoio dell'arbitro, in quanto dopo l'episodio della porta sbattuta dal parte del sig. Michele Fiaccaprile, l'unica persona ad accedere nello spogliatoio dell'arbitro è stato il dirigente accompagnatore. L'unico contatto che vi sarebbe stato tra il D'Urso e l'arbitro, sempre secondo la versione della reclamante, è stato di tipo verbale e sarebbe avvenuto unicamente durante il tragitto tra il campo e lo spogliatoio.

Per ciò che attiene, infine, i calciatori sigg. Bongiovanni e Carciofalo Dio questi non

avrebbero mai rivolto alcuna frase offensiva nei confronti dell'arbitro.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) C.G.S., il capo del reclamo relativo all'impugnazione della squalifiche per due gare a carico dei calciatori sig.ri Carciofalo Dio Filippo Ottavio e Bongiovanni Calogero.

Nel merito, letto il referto di gara redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al termine della gara gli si avvicinava, correndo, il calciatore/allenatore sig. Michele Fiaccaprile il quale, gridando, assumeva nei suoi confronti un comportamento irrispettoso. All'invito rivoltagli dal direttore di gara di allontanarsi e fare rientro nel suo spogliatoio il sig. Fiaccaprile proseguiva nel suo comportamento fortemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro ed una volta che questi aveva fatto rientro nel suo spogliatoio ne colpiva ripetutamente la porta, assumendo anche un comportamento gravemente minaccioso.

Sempre a fine gara il sig. Filippo D'Urso entrava nello spogliatoio dell'arbitro, la cui porta in quel momento era chiusa, ed una volta giunto in sua vicinanza gli poggiava una mano sul collo profferendogli nel contempo una frase dall'evidente tenore irrispettoso.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento per ciò che attiene alla sanzione inflitta al sig. Filippo D'Urso, che appare adeguata e non suscettibile delle benché minima riduzione in ragione del grave atto posto in essere in danno del direttore di gara.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene alla squalifica inflitta al calciatore sig. Fiaccaprile Michele, sanzione questa che deve essere rideterminata in termini più equi in relazione a quanto dallo stesso posto in essere, il cui comportamento, peraltro, risulta confermato, anche se in termini riduttivi, dalla stessa reclamante

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore/allenatore sig. Michele Fiaccaprile confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 164/A

U.S.D. CITTA' DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Luigi Ricca - Campionato Eccellenza girone "B" Gara Città di Rosolini/Viagrande del 28/02/2016 - C.U. n. 275 del 02/03/2016

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la U.S.D. Città di Rosolini, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante chiede la revoca o in subordine la riduzione della squalifica, che ritiene ingiustificata ed eccessiva, ammettendo che il gesto compiuto dal calciatore sia

punibile, ma escludendo che possa essere stato “un gesto talmente violento da giustificare la sanzione pari a ben tre giornate di gara, dovendosi peraltro contestualizzare l'accaduto per via di uno schiaffo subito dal sig. Ricca da calciatore avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel merito, può osservarsi che il fatto è stato rilevato dal direttore di gara, il quale testualmente riferisce che al 51° del secondo tempo ha espulso il calciatore sig. Luigi Ricca “per avere colpito con una gomitata al volto un avversario”.

Niente porta quindi a ritenere, sul piano documentale che qui interessa a norma di regolamento, che i fatti si siano svolti secondo la descrizione fornita dalla appellante, né è fatta menzione in referto di eventuali provocazioni subite dal calciatore in questione.

Per quanto riguarda infine l'entità della sanzione, essa appare in linea con quella minima stabilita dall'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S., non essendovi dubbio che la gomitata al volto di un avversario è ascrivibile a condotta violenta nei confronti di un avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S.D. Città di Rosolini e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15/03/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**